

Regolamentazione Voucher di Lavoro

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina gli interventi del Settore Aiuto Servizi alle Persone- Politiche Sociali giovanili e sussidiarietà del Comune di Nola , nell'ambito delle azioni a favore dell'estremo disagio economico dei cittadini, offrendo l'erogazione e attribuzione all'utenza in difficoltà economiche dei Voucher di Lavoro per prestazioni occasionali accessorie , ai sensi dell'Art.7 del D.Lgs. 267/2000 , e secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003 (Legge Biagi) e successive modificazioni, disciplina le modalità contenute nei seguenti articoli.

Art. 2

Definizioni e riferimenti

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è una particolare modalità di prestazione lavorativa prevista dalla Legge Biagi. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro.

La sua finalità è quindi quella di far emergere quelle attività confinate nel lavoro nero, tutelando in tal modo lavoratori che usualmente operano senza alcuna protezione assicurativa e previdenziale.

Il pagamento della prestazione avviene attraverso i cosiddetti Voucher (buoni lavoro), che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l'Inps e quella assicurativa presso l'Inail.

La Legge n. 133 del 6 agosto 2008, la Legge n. 33 del 9 aprile 2009 e per ultima la Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) hanno progressivamente ampliato la platea dei prestatori e le aree di attività in cui si applica il lavoro occasionale accessorio includendo in tal senso anche gli Enti Locali.

Art.3

Destinatari dei Voucher di Lavoro

Possono accedere ai Voucher di lavoro occasionale esclusivamente le categorie di individui, residenti da almeno 2 anni nel Comune di Nola, in possesso dei seguenti requisiti:

- Inoccupati e disoccupati non percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito;
- Studenti iscritti regolarmente ad istituti scolastici superiori e che abbiano compiuto il 18° anno di età, per prestazioni da rendere solo nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni di studio, secondo quanto previsto nei rispettivi ordinamenti;
- Studenti universitari, in qualunque periodo dell'anno;
- Pensionati fino al 70° anno di età, titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio, purchè non svolgano altra attività autonoma o dipendente;
- Casalinghe.

Inoltre, i prestatori devono:

- essere in godimento dei diritti politici;
- non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- possedere idoneità fisica all'attività richiesta.

Tutti i requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti al momento della pubblicazione dell'avviso pubblico e sussistere anche alla data di conferimento dell'incarico di svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 4

Ambito di applicazione

Gli Enti Locali, come disciplinato dall' Art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, possono impiegare prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio limitatamente ai lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, e in tutti i settori produttivi, oltre a manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e lavori di emergenza o di solidarietà.

Art. 5

Trattamento economico

Il pagamento delle prestazioni di lavoro occasionale accessorio avviene attraverso il meccanismo dei 'buoni', il cui valore nominale è pari a 10 euro.

Il valore nominale comprende la contribuzione in favore della gestione separata dell'INPS (13%), che viene accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore; di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione anti-infortuni (7%) e di un compenso al concessionario (Inps), per la gestione del servizio (5%).

Il prestatore di lavoro potrà integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto, come specificato sopra, all'accantonamento previdenziale presso l'Inps e alla copertura assicurativa presso l'Inail ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

I prestatori di lavoro occasione non possono superare la soglia di guadagno di 5.000 euro netti all'anno elargiti da un unico committente, limite che scende a 3.000 euro annui complessivi quando il lavoratore beneficia già di prestazioni integrative o di sostegno al reddito.

Art. 6

Requisiti di ammissibilità

Il settore Servizi alla Persona valuta le condizioni di ammissibilità delle richieste e ogni altro presupposto rilevante ai fini dell'erogazione dei Voucher, provvedendo ad assegnare ad ogni soggetto richiedente un punteggio ottenuto dalla somma dei punti attribuiti per ognuna delle seguenti voci:

INDICATORE ISEE

- Da 0 a 4.000 punti assegnati 18
- Da 4.001 a 6.000 punti assegnati 16
- Da 6.001 a 7.500 punti assegnati 13
- Da 7501 a 10,000 punti assegnati 10
- Da 10.001 a 15.000 punti assegnati 7

- Oltre 15.000 punti assegnati 4

Numero di familiari a carico ai fini fiscali

- | | |
|---|--------------------|
| • Maggiore di 3 | Punti assegnati 10 |
| • Tre | Punti assegnanti 8 |
| • Minore o uguale a 2 | Punti assegnati 5 |
| • Nessun familiare a carico | Punti assegnati 0 |
| • Separati o divorziati con assegni di mantenimento o alimentari a carico | Punti assegnati 2 |
| • Inoccupato/disoccupato da almeno 5 anni | Punti assegnati 5 |
| • Vedova/o con figlio/i a carico | Punti assegnati 5 |
| • Soggetto con provvedimento di sfratto | Punti assegnati 3 |

A parità di punteggio e data preferenza ai richiedenti che non sono mai stati beneficiari di Voucher e, in secondo luogo, a coloro che hanno un numero maggiore di familiari a carico.

Art. 7

Avviso pubblico e formulazione graduatoria

Il Comune provvede, attraverso determina del Dirigente del Settore competente, ad individuare le attività rientranti fra le tipologie di cui all'art. 4 da svolgere tramite prestazioni di lavoro occasionale, specificando:

- Risorse finanziarie assegnate alle erogazioni dei Voucher;
- Tipologie di attività;
- Durata delle prestazioni;
- Numero di ore/uomo giornaliero da effettuare;
- Numero di prestatori da utilizzare.

Contestualmente il Dirigente predispose un apposito avviso pubblico, garantendo la massima pubblicizzazione tramite affissione ed il sito web del Comune, in cui sono riportati:

- Elementi indicati nel comma precedente;
- Requisiti fondamentali per lo svolgimento delle attività;
- Termine ultimo per la presentazione delle domande;
- Data entro cui avrà inizio la prestazione;
- Compenso, orario e complessivo, dell'intera prestazione.

I soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento, devono presentare domanda utilizzando il modulo fornito dagli uffici del competente Settore, unitamente alla dichiarazione ISEE, autocertificazione dello stato di famiglia e documenti dimostranti il possesso dei requisiti richiesti.

La graduatoria, pubblicata entro i successivi 15 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda, è compilata secondo i punteggi indicati al precedente Art. 6.

Per ogni richiedente ammesso è stabilito di assegnare un numero di Voucher non inferiore a 10, graduato in funzione del punteggio conseguito e della posizione in graduatoria.

A conclusione del procedimento, il Dirigente adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria e l'assegnazione dei soggetti interessati alle attività previste, determinando il numero dei buoni lavoro attribuiti a ciascuno di essi, dando tempestiva comunicazione ai medesimi del giorno ed ora in cui presentarsi presso l'ufficio.

Art. 8

Obblighi e doveri dei prestatori

Il prestatore deve svolgere l'attività nel rispetto delle direttive impartite e dei principi di correttezza, buona fede e diligenza.

In caso di violazione di detti principi il Responsabile del Servizio può disporre l'interruzione della prestazione.

La prestazione dell'attività può cessare inoltre per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni previste da ciascun avviso pubblico.

Il prestatore può cessare l'attività per espressa rinuncia.